



**UNIONE DEI COMUNI
ANDRANO DISO SPONGANO**

Provincia di Lecce

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Prot. n. 65

Diso lì, 9 Aprile 2018

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-
ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI
DI "COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO DI ANDRANO" NONCHE'
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONCESSIONE DEI LOCULI E DEL
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI**

CUP : I59G18000050007 CIG : 7442249229

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E
PRESTAZIONALE
DISCIPLINARE DI GARA**

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Andrano intende avviare l'opera di realizzazione di nuovi loculi nel Cimitero di Andrano, la sistemazione e l'ampliamento dell'area cimiteriale nel Cimitero di Andrano, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle lampade votive, la manutenzione del verde presente all'interno delle aree cimiteriali, la pulizia delle Cappelle e degli spazi comuni, il servizio di custodia e sorveglianza dei Cimiteri, apertura e chiusura, assistenza alle operazioni cimiteriali mediante l'affidamento in concessione della costruzione e gestione economica dei manufatti cimiteriali e dei loculi da concedere annualmente nonché la concessione della gestione economica delle lampade votive dei due Cimiteri.

La concessione è consentita esclusivamente nei termini, nei modi e nei limiti disciplinati dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, dal Bando di Gara e dalla Convenzione di Concessione.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la concessione d'uso all'utenza è il diritto d'utilizzo dei manufatti cimiteriali per una durata ventennale o novantanovenne, al termine della quale, salvo rinnovo a titolo oneroso, i manufatti cimiteriali torneranno nella disponibilità del Comune, che potrà utilizzarli per le proprie finalità.

Sino alla scadenza della concessione di cui al presente bando, agli utenti finali (privati concessionari/utilizzatori dei loculi) spetterà la sola manutenzione degli accessori funebri installati (ad esempio: pulizia della lapide e degli accessori funebri quali porta fotografia del defunto, portafiori, loro manutenzione e sostituzione e quant'altro); eventuali oneri di manutenzione delle nicchie o loculi, saranno comunque in carico al concessionario sino alla data di scadenza della concessione di cui al presente bando.

Il Comune concedente si obbliga, dopo l'esaurimento delle Concessioni dei loculi da realizzare, a riconoscere il diritto del Concessionario a riscuotere i Canoni relativi alle Concessioni dei loculi che si renderanno disponibili all'interno dei Cimiteri, ad eccezione di quelli delle Cappelle private.

ART. 2 - PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA

Il progetto di fattibilità tecnico ed economica di ampliamento del Cimitero Comunale di Andrano approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.11, del 31.01.2018 costituisce il riferimento per i successivi livelli di progettazione, ed è fornito dall'Amministrazione concedente.-

Le opere in oggetto comprendono tutte quelle lavorazioni necessarie per la realizzazione dei Manufatti e delle sistemazioni delle aree previste dagli elaborati tecnici e amministrativi di gara.

Gli interventi, secondo le indicazioni del progetto di fattibilità tecnico ed economica e del presente capitolato prestazionale, possono essere suddivisi in:

1 - Opere civili

- a) Opere di sbancamento e colmatura area di ampliamento
- b) Demolizione muratura di recinzione esistente e realizzazione nuovo muro di recinzione;
- c) Costruzione n. 108 loculi per concessione ventennale;
- d) Costruzione n. 128 loculi per concessione novantennale;

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad €. 230.000,00

ART. 3 - ELABORATI PROGETTUALI

A base di gara vengono posti:

- ✓ il progetto preliminare approvato con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n.21, del 22.03.2016 ove è raffigurato l'intero intervento; detto progetto viene messo a disposizione dei partecipanti al fine di far prendere contezza delle progettate opere alcune delle quali, tramite rivisitazione, sono state stralciate così come previsto nel sotto riportato progetto di fattibilità tecnico ed economica;
- ✓ il progetto di fattibilità tecnico ed economica approvato con la richiamata deliberazione di Giunta Comunale n.11, del 31.01.2018, con il quale viene rivisitato il suddetto progetto preliminare e **vengono rappresentati i lavori oggetto di gara su cui modulare l'offerta;**

ART. 4 - PARAMETRI ECONOMICI E FINANZIARI BASE DELLA CONCESSIONE

I parametri economici e finanziari a base alla concessione sono contenuti nell'Allegato 1 - Relazione di congruità.-

Il concessionario, sulla base degli elementi contenuti nella predetta relazione di congruità dovrà sviluppare il piano economico-finanziario degli investimenti e della Connessa gestione amministrativa dei manufatti cimiteriali tenendo debitamente conto del:

1. costo complessivo di costruzione e delle tariffe di concessione dei loculi agli utenti individuate dal concessionario a copertura dei costi e per remunerazione del capitale;
2. del piano di distribuzione nell'arco temporale della concessione dei numeri di produzione, vendita e rimanenza dei manufatti cimiteriali;
3. del conto economico previsionale per ciascun anno solare di durata del contratto, con esplicitazione delle partite finanziarie per costi e ricavi;
4. del prospetto economico previsionale riepilogativo per tutti gli esercizi, aggregato di tutti i fattori di produzione, costi e ricavi, costi generali e amministrativi, oneri finanziari e risultati di gestione.

Nessun onere farà carico al Comune di Andrano sia di natura diretta che indiretta e/o accessoria relativa alla concessione di cui si tratta; il concessionario, pertanto, eseguirà tutte le prestazioni a proprio esclusivo rischio, mediante la propria organizzazione imprenditoriale, con propri mezzi tecnici e finanziari.

Per quanto riguarda i valori economici complessivi stimati si rimanda al progetto preliminare posto a base di gara.

Ogni ulteriore onere gestionale e finanziario per la realizzazione dell'opera è a carico dell'impresa concessionaria.

Le spese relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alla realizzazione delle opere e al collaudo finale, sono a totale carico del concessionario.

Sono a carico del concessionario, anche le seguenti eventuali spese:

- spese per la redazione delle relazioni e delle indagini geologiche;
- spese per gli incentivi di cui all'Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- spese per pubblicità e commissioni di gara.

Tali oneri dovranno essere corrisposti all'amministrazione, prima dell'ultimazione dei lavori. L'intervento dovrà essere immediatamente fruibile dopo l'ultimazione.

ART. 5 - PROGETTO DEFINITIVO PROPOSTO DAL CONCORRENTE

Il progetto definitivo dovrà essere redatto a cura dei concorrenti alla gara avendo come riferimento il progetto preliminare fornito dall'Amministrazione Comunale.

I partecipanti alla gara per l'affidamento della concessione potranno proporre a scelta, alcune delle varianti migliorative al progetto preliminare.

Le opere migliorative previste dovranno essere descritte compiutamente mediante:

- a) relazione descrittiva dettagliata di ciascuna operamigliorativa;
- b) elaborati grafici esplicativi;
- c) descrizione e/o schemi degli impianti, se previsti.

Tutte le varianti migliorative saranno oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice di cui all'art. 33 del presente capitolato.

La progettazione proposta dai partecipanti alla gara dovrà essere corredata dagli elaborati previsti dagli artt. 24 e ss del DPR n. 207 del 2010 per la parte ancora in vigore.

Gli elaborati grafici e descrittivi dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale da evidenziare la qualità del progetto e la funzionalità delle opere progettate, così che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Gli elaborati progettuali e le eventuali varianti migliorative dovranno essere ben visualizzate e dovranno evidenziare altresì la qualità del progetto architettonico e la funzionalità delle opere progettate.

ART. 6 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE A FAVORE DEL COMUNE

Il concorrente alla gara potrà formulare una o più delle proposte aggiuntive, tra le quali, a titolo esemplificativo:

1. voltura utenze elettriche ed idriche;
2. attrezzamento sala autopsie nel Cimitero di Andrano;
3. fornitura e posa in opera di cancello dell'ingresso secondario del Cimitero di Andrano;
4. altre prestazioni a scelta del concorrente.

ART. 7 - PROGETTO ESECUTIVO

L'aggiudicatario dovrà predisporre il progetto esecutivo nel pieno rispetto del progetto definitivo approvato dall'Amministrazione Comunale e di eventuali prescrizioni dettate dagli organi e/o enti competenti. Il Concessionario dovrà presentare il progetto esecutivo all'Amministrazione Comunale entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della convenzione, completo di tutti gli atti di assenso, autorizzazione, nulla osta, visto di ogni altro Ente, organo o autorità amministrativa competenti per legge. Il Responsabile Unico del Procedimento provvederà alla verifica del progetto esecutivo secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici e alla legislazione tecnica di settore.

In caso di esito di verifica/validazione negativo e/o a condizione, il concessionario sarà tenuto

ad apportare tutte le modifiche e/o integrazioni necessarie al fine di giungere all'esito positivo del procedimento di verifica/validazione.

Il R.U.P. potrà impartire direttive e prescrivere eventuali modifiche o integrazioni finalizzate a garantire le condizioni di cui sopra.

ART. 8 - DOCUMENTI COMPONENTI IL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo, ai sensi degli artt. 33 e seguenti del D. Lgs. 207/2010, dovrà essere composto dai seguenti elaborati:

- 1) relazione generale;
- 2) relazioni specialistiche;
- 3) elaborati grafici comprensivi di quelli delle strutture e degli impianti;
- 4) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- 5) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- 6) piano di sicurezza e di coordinamento;
- 7) computo metrico estimativo e quadro economico;
- 8) cronoprogramma;
- 9) elenco dei prezzi unitari ed analisi dei prezzi;
- 10) quadro dell'incidenza percentuale della manodopera per le categorie di cui si compone l'opera;
- 11) capitolato speciale d'appalto, sia per le parti che saranno eseguite direttamente dal concessionario, sia per quelle eseguite mediante appalto a terzi; il capitolato dovrà contenere tra l'altro una precisa e accurata descrizione del modo e delle caratteristiche con cui dovranno essere eseguiti i lavori;
- 12) schema di contratto per le parti che saranno eseguite mediante appalto a terzi.-

L'elenco dei prezzi unitari, dovrà essere desunto dal vigente prezzario regionale e dovrà contenere la descrizione dettagliata di ciascuna lavorazione o fornitura prevista per: opere strutturali, opere di finitura interne, scavi, rinterri, pavimentazioni e opere di finitura esterne, impianto elettrico. I prezzi unitari dovranno contenere la descrizione completa di tutti gli oneri e i magisteri previsti per realizzare ciascun articolo a perfetta regola d'arte.

Il computo metrico estimativo dovrà essere dettagliato per ciascun articolo di lavoro e con precisi riferimenti all'elenco dei prezzi unitari.

Dovrà essere presentata inoltre tutta la necessaria documentazione relativa alle strutture in cls, secondo le normative vigenti, con deposito della pratica, ovvero, richiesta di autorizzazione presso gli uffici preposti.

ART. 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione è fissato nella durata massima di **25 anni (venticinque)** anni.

ART. 10 - ADEMPIMENTI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

Al termine della concessione tutte le opere cimiteriali realizzate con annessi impianti passeranno nella piena ed esclusiva proprietà del Comune di Andrano, previo sopralluogo da parte del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, che valuterà eventuali interventi necessari di manutenzione prima della consegna stessa. Tali interventi saranno a totale carico della ditta concessionaria.

L'acquisizione al patrimonio dell'ente avverrà al termine della concessione con apposito verbale tra le parti, ed avrà effetto dalla stessa data.

Le strutture edili e i manufatti costruiti dal concessionario secondo il programma di realizzazione elaborato dal concessionario che alla data di scadenza della concessione, non risulteranno ancora ceduti ai privati, saranno acquisiti dal Comune, il quale provvederà al pagamento del prezzo convenuto contrattualmente a favore del concessionario man mano che i manufatti saranno dati in concessione d'uso agli utenti privati che ne facciano richiesta.

Resta inteso che l'affidamento in concessione d'uso dei manufatti costruiti in base al presente intervento è prioritario rispetto a qualsiasi altro manufatto successivamente costruito.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE - ADEGUAMENTO

I prezzi delle concessioni dei loculi sepolcrali da applicare all'utenza saranno determinati dal concessionario nella redazione della offerta, secondo calcoli di sua convenienza, in modo da raggiungere nel periodo della concessione, la copertura dei costi, l'ammortamento degli investimenti ed una adeguata remunerazione del capitale, fino al trasferimento della proprietà al Comune concedente.

Il canone del singolo loculo cimiteriale non potrà comunque essere superiore ad €. 500,00 per i loculi ventennali e 2.500,00 per quelli novantanovennali.

Resteranno a carico dell'utenza le sole spese da sostenere per la stipula della concessione dell'uso del/i loculi con l'Amministrazione concedente.

Il concessionario dovrà esplicitare nell'offerta, oltre ai criteri di determinazione dei prezzi, anche le modalità di adeguamento degli stessi per tutto l'arco temporale prescelto di durata della concessione, in armonia con quanto prevede la convenzione, che consenta, comunque, il permanere delle condizioni di equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della gestione.

Il prezzo corrisposto dagli utenti per la concessione in uso dei loculi cimiteriali, per il servizio di estumulazione nonché per la lampada votiva verrà pagato direttamente all'impresa concessionaria.

Per il servizio contrattuale il Comune presterà la massima disponibilità all'Impresa concessionaria raccogliendo le istanze e inviandole allo stesso per la formalizzazione del contratto con l'utente.

ART. 12 - EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DEGLI INVESTIMENTI E DELLA GESTIONE

Il Comune concedente assicura per il concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario degli investimenti e della connessa gestione derivante dal programma presentato.

Pertanto, qualora si determini durante il periodo di rapporto contrattuale una modifica dell'equilibrio del piano, **per le sole eventuali variazioni apportate dal Comune alle condizioni di base**, si procederà alla necessaria revisione del piano economico-finanziario posto a base del contratto, mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, tramite la proroga del termine di scadenza della concessione o di altri provvedimenti.

ART. 13 - TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il concessionario deve provvedere all'elaborazione e alla consegna del progetto esecutivo al Comune, per l'approvazione nei termini e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni normative in materia, entro **30 (trenta)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipulazione del contratto.

Il concessionario ha l'obbligo di acquisire direttamente e consegnare tutte le eventuali autorizzazioni, approvazioni, pareri e nulla osta eventualmente necessari, ovvero stabiliti dalla legge, necessarie all'inizio dei lavori.

A tale scopo il Comune fornirà la massima collaborazione.

Le opere devono essere rese cantierabili dal concessionario entro **10 (dieci)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dal rilascio delle necessarie autorizzazioni e permessi, fatti salvi

impedimenti dovuti a causa di forza maggiore, ovvero non attribuibili alla diretta responsabilità del concessionario stesso, e devono essere realizzate entro i termini stabiliti nel programma di costruzione di cui al progetto preliminare posto a base di gara.

La consegna dell'area di intervento al concessionario sarà effettuata secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.56/2016 e s.m.i.-.

La realizzazione dell'opera dovrà avvenire nel termine massimo di **120 (centoventi)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dell'area.

La riduzione del termine di ultimazione dei lavori proposto dai partecipanti alla gara rappresenta uno dei parametri di valutazione delle offerte e sarà assunto come vincolante all'atto della stipula della convenzione.

L'aggiudicatario dovrà eseguire i lavori in modo da rendere minimo il disagio al funzionamento dei cimiteri comunali.

Salvo quanto previsto dall'articolo seguente, l'amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, concedere proroghe al termine di ultimazione lavori previsto nel contratto qualora si siano verificati ritardi nei lavori per cause non imputabili al concessionario e tempestivamente comunicate al concedente.

Tutte le varianti in corso d'opera che risultassero assolutamente necessarie, a causa di carenze del progetto predisposto dal concessionario, o per qualunque altra causa imputabile al concessionario stesso, dovranno essere eseguite dal concessionario secondo le disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, senza che lo stesso concessionario abbia diritto ad alcun riconoscimento economico.

ART. 14 - CONTROLLO DEL COMUNE

Il Comune, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento e dei competenti uffici comunali, ha il diritto di verificare che i lavori siano eseguiti secondo il programma temporale di costruzione.

Il Responsabile del Procedimento eserciterà, inoltre, tutte le attività di coordinamento, vigilanza e controllo sui lavori stabiliti dalla Legge e dal Regolamento, per quanto di sua competenza.

Tutti i lavori sono soggetti a collaudo in conformità al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore.-

ART. 15 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO NELLA GESTIONE DEI CIMITERI

Manutenzione delle opere e degli impianti

Il Concessionario deve provvedere alla regolare manutenzione ordinaria delle opere e degli annessi impianti nei Cimiteri, secondo un piano di manutenzione complementare che dovrà contenere la pianificazione ed il programma degli interventi, per tutta la durata della concessione.

Gli interventi di manutenzione devono essere finalizzati a prevenire eventuali pericoli occulti, a mantenere nel tempo e per tutta la durata della concessione la funzionalità, le caratteristiche di qualità e l'efficienza delle opere e degli annessi impianti nei Cimiteri.

Il concessionario sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati alle strutture esistenti, nonché di ogni altro eventuale danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della concessione.

L'Amministrazione concedente non si assume responsabilità dirette o indirette conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti.

Manutenzione delle aree verdi

Il Concessionario deve provvedere alla cura e alla manutenzione delle aiuole e degli spazi verdi presenti nei Cimiteri.

Pulizia delle Cappelle e degli spazi comuni

Il Concessionario deve provvedere alla pulizia periodica delle Cappelle e degli spazi comuni.

Servizio di custodia e sorveglianza dei Cimiteri, assistenza alle operazioni cimiteriali

A decorrere dal terzo anno di Concessione, il Concessionario dovrà garantire il servizio di custodia e sorveglianza dei Cimiteri, nonché l'assistenza alle operazioni cimiteriali mediante proprio personale.

ART. 16 - MODALITÀ E TERMINI PER LA GESTIONE DEI MANUFATTI CIMITERIALI

Il Comune si obbliga a favorire la concessione in uso dei loculi costruiti nelle modalità previste in contratto e il rientro economico-finanziario dell'impresa concessionaria, impegnandosi a non dare in concessione d'uso altri manufatti cimiteriali disponibili di ogni tipo agli utenti privati.

I manufatti cimiteriali realizzati dovranno essere concessi in uso all'utenza, su formale richiesta degli aventi titolo, per il periodo previsto dal vigente regolamento comunale per la concessione di loculi e cappelle dietro pagamento del relativo prezzo già determinato in sede di offerta.

Tutte le spese annesse e connesse al contratto di concessione (IVA, bollo, imposta di registro)

sono ad intero ed esclusivo carico dell'utente e da versare al momento indicato dal concessionario.

I contratti di concessione in uso dei manufatti cimiteriali sono soggetti a registrazione fiscale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Le formalità di registrazione dovranno essere espletate dall'Amministrazione concedente e i contratti originali, completi della registrazione e della relativa documentazione fiscale e contabile, saranno consegnati al concessionario.

Il concessionario è tenuto a rilasciare all'utente, all'atto del pagamento del prezzo, valida fattura ai fini fiscali, ovvero, ricevuta equipollente, debitamente quietanzata.

Il concessionario ha l'obbligo di conservare e mantenere in ordine tutta la documentazione amministrativa e contabile in cronologiche raccolte annuali la quale, alla scadenza prevista dal contratto, dovrà essere consegnata al Comune.

Il Comune concedente ha il diritto in qualunque momento, qualora lo ritenga opportuno, richiedere al concessionario l'esibizione della documentazione amministrativa e contabile, al fine di accertare che la gestione stessa sia improntata a principi di correttezza.

Tutti gli adempimenti di natura fiscale rimangono ad intero ed esclusivo carico del concessionario, che è l'unico responsabile nei confronti degli enti preposti e dei terzi, della esattezza delle scritture contabili, senza alcun onere di responsabilità, anche solidale, da parte del Comune concedente.

ART. 17 - DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Il soggetto concessionario potrà affidare la direzione dei lavori ad uno dei tecnici facenti parte del gruppo di progettazione. Il direttore dei lavori potrà svolgere anche la funzione di coordinatore per la sicurezza in fase d'esecuzione dell'opera.

Il direttore dei lavori potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti con funzioni di direttori operativi.

Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa, il concessionario dovrà prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni di coordinamento per la sicurezza.

Ai fini della perfetta realizzazione delle opere, il concessionario si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale deve essere commisurata alla natura e all'importanza dei lavori.

ART. 18 - QUALITÀ DEI MATERIALI: VERIFICHE E CONTROLLI

I materiali e i componenti da impiegare nelle opere da eseguire devono essere della migliore qualità, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti per l'accettazione e l'impiego nelle opere pubbliche e comunque ben rispondenti per qualità, tipo e dimensioni all'uso cui sono destinate. In particolare devono rispettare le norme UNI, CNR, GEI e le altre disposizioni tecniche comunitarie vigenti.

ART. 19 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il concessionario è tenuto al rispetto degli adempimenti di seguito indicati (e ne deve garantire l'attuazione anche da parte degli altri soggetti esecutori dei lavori):

- 1) La formazione del cantiere attrezzato, compresi gli allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed energia elettrica ad uso cantieri; la recinzione, pulizia e manutenzione del cantiere stesso, l'esecuzione delle opere ed impianti provvisori, qualunque ne sia l'entità, nonché di quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- 2) La fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per l'esecuzione di tracciamenti, rilievi e misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, verifica e collaudo dei lavori.
- 3) Tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea delle aree pubbliche (se previste) occorrenti per le strade di servizio per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso.
- 4) Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nullaosta, autorizzazioni per presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, trasporti speciali, nonché le spese ad essi relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico del concessionario ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.
- 5) La conservazione ed il ripristino a proprie spese delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano interrotti per l'esecuzione dei lavori.
- 6) La conservazione aperta al transito, a proprie cura e spese, delle vie e dei passaggi che venissero interessati dai lavori con posizionamento della segnaletica necessaria.
- 7) La verifica, prima di dare inizio ai lavori, se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi sotterranei (telefonici, elettrici, ecc.) o condutture (acquedotti, fognature). In caso affermativo, il concessionario dovrà comunicare agli Enti proprietari di dette opere la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (di ubicazione e profondità) necessari ad evitare danni alle opere su

accennate. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, il concessionario dovrà provvedere a darne immediato avviso agli Enti proprietari e all'Amministrazione Comunale. L'unico responsabile rimane il concessionario, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione da qualsiasi vertenza.

- 8) La custodia del cantiere e l'esposizione della cartellonistica completa dei dati a norma di legge.
- 9) L'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti relativi alla sicurezza sul cantiere e alla prevenzione degli infortuni, con l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie.
- 10) L'assunzione di tutti gli oneri ed i lavori per gli allacciamenti alle reti di energia elettrica e della fognatura per lo scarico delle acque meteoriche.
- 11) Il pagamento di tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica e altri servizi per la realizzazione delle opere;
- 12) Le spese per l'esecuzione di eventuali spostamenti di sottoservizi.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni e dei tempi previsti potrà comportare la rescissione del contratto per negligenza del concessionario a insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

ART. 20 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario resta responsabile nei confronti del Comune di Andrano dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi della concessione. Il Comune dovrà essere indenne da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della progettazione esecutiva, dell'esecuzione dell'opera e degli interventi previsti o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, l'esecuzione dei lavori. Il concessionario sarà comunque responsabile di eventuali danni arrecati alle strutture esistenti, nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della concessione. L'Amministrazione concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti.

ART. 21 - GARANZIE

Il concessionario è obbligato a costituire, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, una garanzia del 10% (dieci per cento) del costo complessivo dell'opera. La garanzia è ridotta del 50% in caso di possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.-.

La garanzia fideiussoria di cui sopra, ai sensi dell'art. 103, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,

deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione concedente. La garanzia fideiussoria, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, attestato mediante stato di avanzamento lavori o altro documento, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, sarà automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione concedente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione concedente. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali per l'esecuzione dei lavori e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione previo collaudo. L'Amministrazione concedente ha diritto di valersi della cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario. Il concessionario dovrà reintegrare la cauzione definitiva nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La cauzione deve essere trasmessa all'Amministrazione concedente almeno dieci giorni prima della consegna dell'area.

Il concessionario è tenuto a presentare entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento, relativa alla validazione ed approvazione del progetto esecutivo, la polizza di responsabilità civile professionale dei progettisti incaricati della progettazione esecutiva.

La polizza che copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza dei progettisti e deve avere un massimale non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori progettati.

La polizza rimarrà vincolata fino alla data d'emissione del certificato di regolare esecuzione previo collaudo.

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, il concessionario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa nella forma di "Contractors All Risks" (C.A.R.) che copra i danni subiti dal

Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori dalla data di consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La somma assicurata per i danni con polizza C.A.R. dovrà essere pari almeno all'importo del contratto, mentre il massimale per la R.C.T. dovrà essere pari almeno a € 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'area e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero decorsi 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. E' fatto obbligo al concessionario di mantenere in essere tale copertura assicurativa per tutto il suddetto arco temporale.

La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata dall'Amministrazione concedente e trasmessa a questa prima della consegna dell'area.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale, a seguito del quale l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di risolvere il contratto e di revocare conseguentemente la concessione.

ART. 22 - PENALITÀ

Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati del progetto esecutivo si applica la penale giornaliera di € 100,00 (cento), fino ad un massimo di giorni 30 (trenta).

Oltre tale termine, qualora il ritardo sia imputabile alla esclusiva responsabilità del concessionario, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Per ogni giorno di ritardo imputabile al concessionario per la cantierabilità del lavoro € 70,00 (settanta). Tale penale verrà disapplicata nel caso di rispetto del termine ultimo dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine indicato dal concessionario in sede d'offerta si applica la penale nella percentuale dello 0,3 ‰ (zero virgola tre per mille) dell'importo dei lavori.

L'importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dei lavori.

Qualora il ritardo nell'adempimento delle obbligazioni, determini un importo massimo della penale in misura superiore al 10% dei lavori, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con le modalità previste dagli artt. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-

L'ammontare della penale verrà incamerato mediante escussione della cauzione definitiva prestata dal concessionario.

ART. 23 - TERMINE PER LA CONSEGNA DELL'AREA

Il termine per la consegna dell'area oggetto della concessione al soggetto affidatario è fissato in 15 (quindici) giorni a partire dalla consegna, all'amministrazione comunale, di tutti gli atti necessari all'avvio dell'esecuzione dei lavori.

ART. 24 - REALIZZAZIONE DEI LAVORI

Il concessionario dovrà affidare a terzi i lavori oggetto della concessione che non intenda realizzare direttamente o tramite le imprese controllate, indicate in sede di qualificazione.

L'elenco delle imprese controllate deve essere aggiornato tenendo conto delle modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese.

Il concessionario e le imprese da esso controllate devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla legge per gli esecutori di lavori pubblici, nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente.

Le imprese controllate devono eseguire i lavori oggetto della concessione secondo quanto disposto dalle norme del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.-

I lavori non realizzati direttamente o tramite imprese controllate potranno essere affidati a terzi mediante subappalto, previa richiesta e autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. Restano fermi i limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia di subappalto.

Le situazioni di controllo e di collegamento vengono determinate secondo quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile.

Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario è tenuto a presentare all'Amministrazione concedente idonea documentazione comprovante la situazione di controllo dichiarata in sede di partecipazione. Qualora il concessionario sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. , i lavori da eseguirsi direttamente saranno affidati alle consorziate indicate in sede di gara, senza che ciò configuri subappalto o cessione di contratto.

ART. 25 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Tutte le varianti in corso d'opera che risultassero assolutamente necessarie, a causa di carenze del progetto predisposto dal concessionario, o per qualunque altra causa imputabile al concessionario stesso, dovranno essere eseguite secondo le disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento, senza vantare diritti di riconoscimento economico.

ART. 26 - COLLAUDO

Il concessionario attribuirà l'incarico del collaudo ad un tecnico in possesso di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e alla categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.

E' previsto il collaudo in corso d'opera, in quanto necessario per verificare la corretta esecuzione delle opere. Il collaudo in corso d'opera è attuato con visite periodiche stabilite dal collaudatore.

I verbali di visita, che saranno trasmessi al Responsabile Unico del Procedimento, riferiranno anche circa l'andamento dei lavori e il rispetto dei termini contrattuali e conterranno le osservazioni e i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione di responsabilità del concessionario.

Il collaudatore potrà disporre prove ed analisi necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e dei componenti.

Il prelievo dei campioni destinati a dette verifiche verrà eseguito in presenza del collaudatore, in contraddittorio, da soggetti espressamente incaricati dal concessionario e dal Responsabile Unico del Procedimento.

Le spese per le prove sui campioni e per eventuali ulteriori accertamenti sono interamente a carico del concessionario.

Il collaudo dei lavori ed il relativo certificato sono eseguiti secondo le norme e le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i e dal D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

Prima dell'emissione del certificato di collaudo, il concessionario dovrà consegnare all'Amministrazione gli elaborati grafici e descrittivi nonché tutte le certificazioni relative agli impianti realizzati, ai sensi della normativa vigente.

ART. 27 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE - PROCEDURA

In caso di gravi inadempienze quali:

- a - sub-concessione, anche parziale;
- b - gravi difformità e vizi delle prestazioni e delle opere eseguite;
- c - l'assoggettamento dell'impresa a procedure concorsuali;

Il Comune si riserva la facoltà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione del fatto all'impresa, di risolvere anticipatamente il contratto, dandone ad essa comunicazione con lettera raccomandata a.r..

Nel caso di risoluzione per fatto imputabile al concessionario, questi ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con decurtazione degli oneri aggiuntivi, derivanti dallo scioglimento del contratto e dalla maggiore spesa derivante al Comune per affidare ad altra impresa la concessione, qualora il comune stesso si sia avvalso della facoltà di cui all'art. 108

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i nonché le ulteriori vigenti disposizioni di Legge e Regolamento applicabili in caso di recesso dell'Amministrazione concedente.

ART. 28 - MEZZI, ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA E PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, le eventuali imprese esecutrici e subappaltatrici sono tenuti ad impiegare mezzi tecnici e finanziari, adeguate attrezzature ed idoneo personale, mediante la propria organizzazione d'impresa.

L'appalto degli stessi dovrà avvenire nel rispetto dei criteri di pubblicità e qualificazione stabiliti dal D. Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.-

Tutti gli obblighi rivenienti dalla vigente legislazione sociale, contributiva, assistenziale, previdenziale, antinfortunistica, contabile e fiscale, nonché delle successive modificazioni ed integrazioni, sono ad intero ed esclusivo carico del concessionario che ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere della spesa a carico del Comune o in solido con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

Le imprese concorrenti nella redazione dell'offerta dovranno tenere conto del costo del lavoro del personale, in ottemperanza a tutte le normative che regolano i CCNL.

Il concessionario è tenuto altresì a provvedere alla liquidazione della indennità dovute al personale dipendenti al momento della sua effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

Il concessionario, su richiesta del Comune, deve esibire in qualsiasi momento una dichiarazione degli Istituti assicurativi e previdenziali, dalla quale risulti che essa è in regola con i pagamenti dei relativi contributi e degli emolumenti contrattuali al personale.

Il comune acquisirà la documentazione relativa al pagamento dei contributi anche direttamente presso gli enti preposti.

In materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dovrà essere assicurata l'osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08, successive modifiche ed integrazioni.

ART. 29 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

La cessione, anche parziale, del contratto è nulla e costituisce motivo di risoluzione del contratto, fatta salva l'azione in danno.

Il concorrente dovrà esplicitare le opere che intende eventualmente realizzare in subappalto. Per i lavori non eseguiti direttamente dal concessionario, si rinvia alla disciplina stabilita dalla vigente normativa in materia di subappalto.

Qualora il concessionario sia un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs.

50/2016 e s.m.i, i lavori da eseguirsi direttamente saranno affidati alle consorziate indicate in sede di gara, senza che ciò configuri subappalto o cessione di contratto.

ART.30 - REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

I soggetti che intendono partecipare per l'affidamento della presente concessione non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici e devono essere, altresì, in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi stabiliti dall'art. 95 del D.P.R. 207/20100 e D.lgs. 50/2016 e s.m.i.-

I requisiti di ordine generale e d'ordine speciali occorrenti per la partecipazione alla gara sono precisati nel bando di gara (punto 7) e dovranno essere documentati dai soggetti concorrenti con le modalità ivi indicate; la loro sussistenza sarà accertata dall'Amministrazione concedente secondo le disposizioni vigenti in materia.

ART. 31 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le ditte interessate alla partecipazione dovranno far pervenire la documentazione di cui al successivo punto 1, in plico chiuso e sigillato con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo su tutti i lembi di chiusura e controfirmato sui bordi di chiusura, a mezzo di raccomandata A/R del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, inderogabilmente, e pena l'esclusione, **entro le ore 13:00 del giorno di Venerdì 11 Maggio 2018**, presso la sede della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Andrano - Spongano - Diso e sita in Diso alla via Filippo Bottazzi n.6 Primo Piano.

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle 13:00 presso la predetta sede della C.U.C.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato.

Il plico d'invio dovrà recare all'esterno l'intestazione e l'indirizzo del mittente, le indicazioni relative al destinatario, al giorno e all'ora dell'espletamento della gara, e il seguente oggetto della gara: *Concessione di lavori pubblici: "lavori di ampliamento del Cimitero di Andrano" - CIG: 7442249229-*

Il recapito tempestivo del plico d'invio rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non

aggiudicatarie (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).
Con la presentazione dell'offerta l'Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale Descrittivo e Prestazionale e comunque nell'intero progetto preliminare approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21, del 22.03.2016.-

1 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.

A pena di esclusione, i plichi devono contenere al loro interno tre buste ciascuna delle quali sigillata con ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura e timbrata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante su ognuna delle 3 buste l'indicazione della gara, l'oggetto dell'appalto, il nominativo dell'Impresa mittente, il numero di fax al quale inviare comunicazioni e la dicitura, rispettivamente **"A - Documenti Amministrativi"**, **"B - Offerta tecnica"** e **"C - Offerta economica"**.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste interne.

- BUSTA o PLICO "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta **"A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

A) - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, preferibilmente redatta in conformità al modello allegato al presente disciplinare (Allegato A), sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio. La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata o in alternativa deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura;

La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente

costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti, in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.

Il modello di domanda e dichiarazioni potrà essere richiesto all'Ufficio Tecnico del Comune di Andrano tel. 0836 - 1900957 -1900997 - 1901154, ovvero scaricato dai seguenti siti internet **www.unionecomuniandranodisospongano.it** - **www.comune.andrano.le.it**

L'Ente appaltante si riserva di chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La mancata produzione delle dichiarazioni, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara. Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni.

Saranno altresì esclusi i soggetti che, intendendo fruire della possibilità dell'avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e non presentino la documentazione e le dichiarazioni previste dal comma 2 dell'articolo succitato.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara i concorrenti per i quali non sussista adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità, risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione di lavori affidati da diverse stazioni appaltanti.

Comporterà altresì l'esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione di gara, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, ma carenti dei requisiti di partecipazione, di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall'art.89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi.

La documentazione e le dichiarazioni dell'impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria da presentare sono quelle inerenti l'istituto dell'avvalimento, previste dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47.

In tal caso **l'Impresa ausiliata, pena l'esclusione**, dovrà presentare inoltre i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (con allegata fotocopia d'identità in corso di validità) sottoscritta dal legale rappresentante, verificabile ai sensi dell'art. 48, attestante il ricorso all'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'Impresa ausiliaria;
- contratto da stipularsi con scrittura privata, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'Impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata della prestazione oggetto dell'avvalimento. Il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, l'oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Nel contratto deve essere espressamente indicato che "l'impresa ausiliaria e il concorrente sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria, pena l'esclusione, dovrà presentare i seguenti documenti:

1) dichiarazione del Legale Rappresentante (con allegata fotocopia d'identità in corso di validità), attestante:

- che l'Impresa si obbliga verso il Concorrente e verso il Committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il Concorrente rendendosi responsabile in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto .

- che l'Impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

2) (qualora oggetto di avvalimento) attestazione SOA, in corso di validità, in originale (o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 o 19 del D.P.R. 445/2000) dell'Impresa ausiliaria. **Pena l'esclusione** non è consentito, ai sensi dell'articolo 89 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , che della stessa Impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente. E' vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell'Impresa ausiliaria e dell'Impresa che si avvale dei requisiti della medesima Impresa ausiliaria.

Il Concorrente e l'Impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'Impresa ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell'Impresa ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati e indicati all'art. 118 del 163/2006 e s.m.i..

B) ATTESTAZIONE SOA DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI relativi

alla **Categoria OG 1, Classifica I^A** in copia conforme all'originale **ovvero, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL PROGETTISTA**, preferibilmente redatta in conformità al modello allegato al presente disciplinare (Allegato B), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 attestante il possesso e tutti i requisiti di ordine generale e speciale previsti dal D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i e dal DPR n. 207 del 2010 per la partecipazione a gare d'appalto. In tal caso, si dovrà produrre copia del contratto di raggruppamento temporaneo tra impresa e soggetto qualificato per la progettazione con allegata dichiarazione di quest'ultimo di possedere tutti i requisiti di ordine speciale.

CAUZIONE PROVVISORIA di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, pari al 2% del valore dell'investimento, per un importo minimo garantito di €. **4.600,00** (euro quattromila seicento/00), mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa oppure fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione bancaria o assicurativa o dell'intermediario finanziario dovrà, contenere tutte le clausole di cui al comma 4 articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e potrà essere redatta utilizzando la scheda tecnica - schema tipo 1.1 del D.M 123/04.

La garanzia fidejussoria, avente una validità **di almeno 180 giorni** dalla data di presentazione dell'Offerta **deve** prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, **la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile**, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata dall'impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, utilizzando la scheda tecnica - schema tipo 1.2 del D.M. 123/04. La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e sarà pertanto progressivamente svincolata nei termini e per le entità definite al medesimo articolo 103, comma 5.

Si precisa che gli intermediari finanziari, che dovessero rilasciare fideiussioni, devono essere iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 01.09.1993 n. 385, e svolgere in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58. **Inoltre dovrà contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di 60**

giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta del Committente.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto.

In caso di Associazioni Temporanee o Consorzi, detta cauzione deve essere unica e resa a favore dell'Ente a nome e per conto di tutte le Imprese partecipanti al Raggruppamento. Qualora il Raggruppamento non sia costituito, la garanzia deve essere intestata a tutte le imprese associate. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata UNI EN ISO 9000 o sia in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. (cooptate); mentre, nell'ulteriore ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione o dichiarazione, comprese eventuali imprese associate ex art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010.

In tale caso la cauzione dovrà essere corredata dalla certificazione del sistema di qualità in corso di validità o dalla dichiarazione della presenza di elementi significativi del sistema di qualità in corso di validità in originale ovvero in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/00 e s.m.i. ovvero in copia ai sensi dell'art. 19 o dell'art. 19 bis del medesimo decreto ovvero da autodichiarazione sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa o di ciascuna impresa raggruppata e/o associata ex art. 92 del DPR 207/2010 in regime di qualità attestante il possesso di tale certificazione o dichiarazione con in allegato fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

Si precisa che la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la prevista dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema potrà anche risultare direttamente dall'attestazione SOA.

C) Copia dell'attestazione, rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Andrano, in merito alla presa visione degli elaborati progettuali, della documentazione di gara, relativi ai lavori in oggetto, messi a disposizione su incarico dell'Amministrazione, e di avvenuto puntuale e dettagliato sopralluogo sulle aree di realizzazione delle opere.

Stante la natura del presente appalto, la presa visione dei luoghi e del progetto preliminare dovrà avvenire nei giorni di **Lunedì - Mercoledì - Venerdì** dalle ore 9:00 alle ore 13:30- sino al giorno di **Mercoledì 9 Maggio 2018** incluso.-

D) il proprio "PASSOE" di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera AVCPASS del 27

dicembre 2012, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ora A.NA.C., finalizzata alla verifica dei requisiti tramite la Banca dati di cui all'articolo 81 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i

E) ricevuta di avvenuto pagamento **di euro 20,00** a favore dell'A.NA.C già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con versamento on-line al portale <http://contributi.avcp.it> previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG.-

BUSTA o PLICO "B - OFFERTA TECNICA"

Nella busta "B-Offerta tecnica" devono essere contenuti i seguenti documenti:

A) PROGETTO DEFINITIVO redatto a cura dei concorrenti sulla base delle indicazioni del progetto preliminare posto a base di gara, nonché sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel DPR 207/2010 per la parte in vigore, contenente tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali, o di altro attoequivalente.

I partecipanti alla gara per l'affidamento della concessione potranno proporre a scelta, alcune delle varianti migliorative al progetto preliminare.

Le opere migliorative previste dovranno essere descritte compiutamente mediante:

- a) relazione descrittiva dettagliata di ciascuna operamigliorativa;
- b) elaborati grafici esplicativi;
- c) schemi unifilari degli impianti, se previsti.

Tutte le varianti migliorative saranno oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice di cui all'art. 33 del presente capitolato speciale.

Il progetto definitivo deve, a pena di esclusione, essere corredato dai seguenti elaborati minimi che, in rapporto alla specifica tipologia di intervento di cui all'oggetto, sono da ritenersi integrativi e/o variativi di quelli posti a base di gara e di seguito specificati:

- relazione descrittiva;
- studio d'inserimento urbanistico ed ambientale;
- planimetrie e disegni, nelle opportune scale, descrittivi delle caratteristiche delle opere, delle superfici, dei volumi da realizzare, degli assetti superficiali e della sistemazione della pavimentazione, dei profili e delle sezioni;
- elaborati grafici, nelle opportune scale, descrittivi del progetto strutturale nei suoi aspetti

fondamentali, con dimensionamento di massima;

- schemi funzionali e dimensionamento di massima degli impianti;
- relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- stima sommaria degli interventi del progetto definitivo.

Gli elaborati grafici e descrittivi dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale da evidenziare la qualità del progetto e la funzionalità delle opere progettate, così che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

Gli elaborati progettuali e le eventuali varianti migliorative dovranno essere ben visualizzate e dovranno evidenziare altresì la qualità del progetto architettonico e la funzionalità delle opere progettate. Gli elaborati sono redatti in scala, o comunque, in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

B) PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI sia ordinari che straordinari relativi alla proposta progettuale, con particolare riferimento al contenuto tecnico degli interventi programmati e indicazione dell'intervallo temporale degli interventi pianificati nel tempo di durata della concessione.

NOTA BENE: a pena di esclusione dalla gara, l'Offerta Tecnica non deve contenere riferimenti ad elementi economici che devono essere riportati soltanto nell'Offerta Economica, di cui alla busta

Si precisa che **nessun onere di progettazione** verrà riconosciuto ai Concorrenti in relazione alle elaborazioni e studi inerenti le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche comprese nell'Offerta.

L'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa Concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ovvero dal Legale Rappresentante dell'impresa capogruppo in caso di RTI costituita o dal Legale Rappresentante del Consorzio Ordinario nel caso di Consorzio Ordinario già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle Imprese costituenti il futuro Raggruppamento Temporaneo o Consorzio. L'offerta tecnica dovrà essere firmata anche dal progettista indicato.

- BUSTA o PLICO "C - OFFERTA ECONOMICA"

Nella busta "C-Offerta economica" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

A) OFFERTA ECONOMICA, preferibilmente redatta in conformità al modello allegato al presente disciplinare (Allegato C), resa sotto forma di dichiarazione e sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore, che potrà essere richiesto all'Ufficio Tecnico della stazione appaltante tel. 0836 - 1900957 -1900997 - 1901154, ovvero scaricato dai seguenti siti internet **www.unionecomuniandranodisospongano.it** - **www.comune.andrano.le.it** dal quale si evincano le informazioni, che saranno considerate elementi di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

B) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO che dovrà contenere i seguenti elementi strutturali necessari:

- a) La determinazione dei parametri macro-economici di riferimento, ovvero il tasso di inflazione atteso e l'andamento dei tassi di interesse che andranno ad impattare sul costo delle fonti di finanziamento;
- b) La determinazione del valore complessivo degli investimenti;
- c) Quantificazione degli oneri totali relativi alle manutenzioni;
- d) Ripartizione temporale degli importi individuati;
- e) Stima dei ricavi di esercizio;
- f) Criteri di valutazione dei ricavi di esercizio inseriti nel Piano Economico Finanziario;
- g) Stima dei costi operativi, fra cui rientrano:
 - Costi del personale;
 - Costi per acquisti di beni e servizi;
 - Costi di manutenzione ordinaria;
 - Costi di assicurazione;
 - Spese generali;
 - Altri costi.

- h) Imposte dirette;
- i) Imposte indirette;
- j) Modalità di ammortamento applicabili all'investimento iniziale e agli altri oneri capitalizzati;
- k) Tempi di incasso;
- l) Tempi medi di pagamento;
- m) Indicazione delle diverse modalità di finanziamento prescelte e peso relativo;
- n) Per ogni tipologia di indebitamento:
 - Importo complessivo del finanziamento;
 - Tempistica della sua erogazione, definita rispetto alla dinamica del fabbisogno finanziario del progetto;
 - Il tasso base prescelto e lo spread richiesto dai soggetti finanziatori;
 - Il piano di rimborso del prestito e la durata complessiva del finanziamento,
- o) Indicazione dettagliata dell'importo delle spese tecniche, precisando quale siano le voci che compongono le spese tecniche e i relativi importi.

La eventuale incompletezza del Piano Economico Finanziario comporterà l'assegnazione di un punteggio pari a 0 (zero) all'Offerta Economica.

L'Offerta Economica deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa Concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ovvero dal Legale Rappresentante dell'Impresa capogruppo in caso di RTI costituito o dal Legale Rappresentante del Consorzio Ordinario nel caso di Consorzio Ordinario già costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle Imprese costituenti il futuro Raggruppamento Temporaneo o Consorzio.

ART. 32 - ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo aggregativo - compensatore di cui all'allegato G al D.P.R. 207/2010, prendendo in considerazione per la sommatoria gli elementi e i criteri di attribuzione dei punteggi quanto di seguito specificato:

- 1** Prestazioni aggiuntive a favore del Comune: fino a **punti 40**
- 2** Riduzione sui tempi di durata della concessione **fino a punti 30**
- 3** Tempo di esecuzione dei lavori: fino a **punti 20**

4 Prezzi da applicare all'utenza per le concessioni d'uso dei loculi: fino a **punti 5**

5 Valore tecnico ed estetico del progetto definitivo: fino a **punti 5**

Per un totale di punti 100

La tariffa di riferimento per la concessione dei loculi sepolcrali, sulla quale deve essere applicato il ribasso, è pari:

- **ad € 500,00 per ogni loculo sepolcrale ventennale**
- **ad € 2.500,00 per ogni loculo sepolcrale novantanovenale**

Il punteggio verrà assegnato alle Imprese offerenti come di seguito specificato:

Per quanto concerne il punto **1)** a discrezione della Commissione in relazione alla rilevanza economica e funzionale delle prestazioni aggiuntive proposte.

Per quanto concerne il punto **2)** **punteggio attribuito in modo proporzionale**

Per quanto concerne il punto **3)**, i tempi di esecuzione dell'opera verranno assegnati **1 punto** per ogni giorno di anticipo nel collaudo e nella consegna dei lavori, fino a decorrenza del punteggio massimo ammissibile.

Per quanto concerne il punto **4)**, prezzo da applicare, **per ogni 10 euro (dieci) di ribasso** sul prezzo medio di riferimento, posto a base di gara verrà attribuito all'Impresa un punteggio pari a 1 punto e fino al raggiungimento di un punteggio massimo di **5 punti**.

Per quanto concerne il punto **5)**, si distinguono i seguenti sub - elementi e i relativi punteggi:

Valore tecnico fino a **punti 3**

Valore estetico fino a **punti 2**

Si specifica che il ribasso, quale che sia la sua entità, non potrà comportare l'attribuzione di un punteggio superiore al limite massimo inderogabile sopra fissati.

L'offerta formulata per la concessione di ogni singolo loculo deve garantire la totale copertura dei costi e la remunerazione del capitale.

Non sono ammesse offerte in aumento.

ART. 33 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La valutazione delle offerte pervenute sarà affidata ad una commissione giudicatrice,

composta da tre componenti, presieduta da un funzionario dell'Amministrazione concedente. I commissari ed il segretario della commissione saranno nominati dal Comune con le modalità di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e dell'art. 120 del D.P.R. 207/10 per la parte ancora in vigore.-

Salvo quanto disciplinato dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, la commissione aggiudicatrice, in linea di massima, opererà come segue:

- in prima seduta pubblica: la data e l'ora di apertura dei plichi e l'ammissione alla gara (prima seduta pubblica della Commissione), sarà comunicata tempestivamente ai concorrenti i quali avranno cura di riportare all'esterno del plico anche il numero di telefax, nonché l'indirizzo di posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.), dove la Stazione appaltante può inviare le comunicazioni.

Inoltre delle sedute pubbliche sarà data comunicazione con apposito avviso sui siti internet www.unionecomuniandranodisospongano.it - www.comune.andrano.le.it e Albi Pretorio On-Line dell'Unione dei Comuni di Andrano-Spongano-Diso e del Comune di Andrano.

Luogo: Sede Unione dei Comuni -Andrano Diso Spongano - via Filippo Bottazzi n. 6 - Primo Piano.-

- in seconda seduta si procederà come segue: una prima parte sarà svolta in forma riservata e i commissari procederanno alla valutazione delle offerte e all'attribuzione dei relativi punteggi, applicando i criteri prestabiliti, sommando poi per ciascun concorrente i punteggi assegnati per ogni singolo elemento di valutazione. Procederà poi in seduta pubblica alla lettura dei punteggi assegnati e alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa formando altresì la graduatoria delle imprese da sottoporre all'approvazione definitiva del competente organo.

Di ogni seduta sarà redatto apposito verbale.

Il comune si riserva il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di non affidare la concessione ad alcun concorrente, come pure di affidare la concessione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta giudicata valida dalla commissione di cui innanzi.

Nulla è dovuto ai soggetti concorrenti per la partecipazione alla gara.

ART. 34 - APPROVAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Tutte le operazioni di gara, compresa l'attività della commissione giudicatrice e la graduatoria

finale delle offerte da questa formulata, sono soggette alla superiore approvazione dell'organo deliberante competente ai sensi di Legge.

L'Impresa classificatasi al primo posto della graduatoria è tenuta a produrre al Comune tutta la documentazione prescritta dalla vigente normativa in materia, al fine di consentire l'aggiudicazione definitiva della gara.

L'obbligo di cui innanzi grava anche sul concorrente classificatosi al secondo posto della graduatoria.

ART. 35 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - ONERI E SPESE

L'impresa aggiudicataria dovrà presentarsi per la firma del contratto di concessione il giorno che sarà stabilito con apposito invito.

Tutte le spese contrattuali sono ad intero ed esclusivo carico dell'Impresa senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

L'impresa è tenuta a costituire il deposito spese contrattuali con le modalità che saranno indicate dall'ufficio comunale competente.

ART. 36 - CONTROVERSIE

Fatte salve le competenze del Responsabile Unico del Procedimento per la definizione bonaria delle contestazioni insorte fra il Comune concedente e la concessionaria, in quanto applicabili, per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere nell'esecuzione del presente disciplinare e del relativo contratto si applicheranno le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 37 - RINVIO ALLE NORME COMPLEMENTARI

Per quanto altro non previsto dal presente disciplinare si applicano le disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia di concessione di lavori pubblici e di opere pubbliche in generale.

Il Responsabile del Procedimento e della C.U.C.

Geom. Andrea Antonio URSO

ALLEGATO - N.1- RELAZIONE DI CONGRUITA'
--

Al Comune di Andrano (LE)

Con riferimento all'incarico conferito con determinazione n. 157/ reg. gen. n. 42/ reg. serv. Del 21/03/2018 avente ad oggetto “ lavori di ampliamento del cimitero di Andrano- conferimento incarico per supporto al R.U.P.” lo scrivente Ferraro Eusebio, Dottore Commercialista con sede in Montesano Salentino in Via Chiano n. 9 formula relazione di congruità in merito alla procedura di affidamento in concessione della progettazione definitiva-esecutiva ed esecuzione dei lavori di “costruzione nuovi loculi nel cimitero di Andrano” nonché della gestione dei servizi compresa la concessione dei loculi realizzati e del servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali.

Relazione di congruità.

Con il presente documento si intendono fornire indicazioni in ordine alla conformità delle prescrizioni di massima trasmesse allo scrivente.

In particolare, la presente relazione ha lo scopo di appurare che i costi- benefici dei dati contabili di gara comunicati allo scrivente siano congrui e tengano conto dei principi di efficienza e economicità di quanto indicato in oggetto e suscettibili di premialità aggiuntive per l'Ente in sede di gara.

Premesso quanto sopra, si determina il seguente prospetto economico finanziario:

ENTRATE E SPESE ANNUALI

ENTRATE				SPESE
	Numero	Tariffa	Ricavo ANNUO	
LAMPADE VOTIVE	1900	10,30	19.570,00 €	Personale (1 unità)
LOCULI VENTENNALI ANDRANO	40	36X300,00 4X500,00	12.800,00 €	Manutenzione ordinaria
LOCULI VENTENNALI CASTIGLIONE	12	12X500,00	6.000,00 €	Consumi di energia elettrica e consumi idrici/fognanti
SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE	52	180,00	9.360,00 €	
TOTALE ANNUO			47.730,00 €	TOTALE SPESE ANNUE

ENTRATE UNA TANTUM E SPESE DI INVESTIMENTO

ENTRATE

	Numero	Tariffa	
AREE PER CAPPELLE PRIVATE	14	5000,00	70.000,00 €
LOCULI NUOVI VENTENNALI 108 (23% a 500,00 € e 77% a 300.00 anni 20 + 5)			20.160,00 €+
LOCULI NUOVI NOVANTANOVENNALI 128 2.500,00 €			320.000,00
TOTALE			410.160,00

SPESE DI INVESTIMENTO

236 NUOVI LOCULI (COME DA PROGETTO)
Oneri di progettazione 13.800,00
Sicurezza in fase di prog.
Costi in termini di interessi 90.000,00
333.800,00

Dall'analisi economico finanziaria di tali operazioni di gestione in cui si esclude l'iva, risulta:

- Entrate annuali	47.730,00 -
- Spese annuali	36.680,00
UTILE LORDO	11.050,00
(riferito alla gestione ordinaria o caratteristica senza investimento del concessionario)	

L'analisi economica finanziaria in termini di costi-benefici è la seguente:

- Costo d'investimento globale compresi interessi, spese di progettazione e oneri sicurezza in fase di progettazione.....	333.800,00
- Ricavi presunti nei 25 anni, derivanti dall'investimento.....	410.160,00

Considerato che l'operazione complessiva contempla la gestione e la realizzazione di nuove opere, si prevede in termini di costi e ricavi pluriennale e costi e ricavi di esercizio tale situazione:

- Risultato operativo lordo dei ricavi e costi pluriennali.....	66.360,00
- Risultato operativo lordo della gestione caratteristica annuale.....	11.050,00

Tali somme spalmate in 25 anni di gestione portano a un utile del concessionario di 3.054,00+ 11.050,00 per un totale di 14.104,00 ad anno.

Dott. Ferraro Eusebio

Il Responsabile del Procedimento del Comune di Andrano
e della C.U.C.

Geom. Andrea Antonio URSO